

**CONTRATTO RECANTE PATTI E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CARTOGRAFIA DIGITALE A SUPPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE**

TRA

la Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile C.F. 80143490581, rappresentata da Carmelo Tulumello, nato a Rieti il 17 aprile 1972 in qualità di Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile, munito di firma digitale, nominato con DGR n. 661 del 07/11/2016 domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione Lazio, in Roma, Via Laurentina n. 631, CAP 00143;

E

la società Tecnostudi Ambiente S.r.l. Partita IVA 04737971004, rappresentata da Carlo Gazzetti, nato a Latina il 04 novembre 1968, residente nel Comune di Latina - Via Conte E. Rangone n. 3 - Cap 04100, munito di firma digitale, il quale interviene in qualità di Amministratore Unico della Tecnostudi Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Sardegna n. 50 nel Comune di Roma - Cap 00187 (C.F. 04737971004 Partita IVA 04737971004),;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

(Affidamento dell’incarico)

La Regione Lazio, di seguito denominata esclusivamente “Regione” affida alla società Tecnostudi Ambiente S.R.L., di seguito denominato esclusivamente “Affidatario” che accetta, l’incarico del servizio di cartografia digitale a supporto della pianificazione di emergenza di protezione civile della regione Lazio.

Art.2

(Oggetto dell’incarico)

L’affidatario si impegna ad assumere l’incarico, affidato dalla Regione relative al servizio di cartografia digitale a supporto della pianificazione di emergenza di protezione civile della Regione Lazio.

Le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere conformi a quanto previsto dal capitolato speciale allegato (All.A) al presente contratto integrato dall’offerta tecnica fornita dall’aggiudicatario (All.B).

Art.3
(Obblighi legali)

Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento del servizio.

L'affidatario è obbligato ad eseguire quanto aggiudicato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

Art. 4
(Descrizione del servizio)

Per il dettaglio delle prestazioni si rimanda al capitolato speciale e all'offerta tecnica dell'aggiudicatario allegata al presente contratto.

Art. 5
(Variazioni, interruzioni, ordini informali)

Non sono previste ulteriori prestazioni oltre quelle derivanti dall'esecuzione del contratto secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale.

L'affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto e a qualsiasi maggiorazione per interruzione del servizio per qualsiasi motivo.

L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla prestazione da eseguire.

L'affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto.

L'affidatario risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art.6
(Durata dell'incarico)

L'inizio delle attività per la realizzazione del servizio decorreranno dalla data di consegna da parte della Stazione Appaltante di tutti i dati e di tutta la documentazione necessaria all'espletamento del servizio da effettuarsi da parte della Stazione Appaltante nel termine di 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto. Le attività dovranno concludersi entro 6 (sei) mesi, come offerto in sede di gara.

Art. 7
(Proprietà della cartografia)

La cartografia da realizzare con l'espletamento del servizio dovrà essere consegnata in formato shape con relativo database (Geodatabase, Geopackage o altro), l'Amministrazione ne acquisirà tutti i diritti di proprietà intellettuale riservandosi il diritto di modificare e rendere disponibile i dati, come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005).

Art. 8
(Penali)

In tutti i casi di ritardato adempimento dell’Affidatario e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art.9
(Risoluzione del contratto)

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo; resta impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

1. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione del 21.01.2014, n. 33;
2. raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto;
3. intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
4. cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
5. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
6. inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

7. inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
8. mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
9. quando l'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
10. quando l'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 60 giorni nell'espletamento del servizio;
11. quando l'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante
12. quando l'Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
13. quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
14. in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
15. in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato speciale, anche se non richiamati nel presente articolo.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 10 **(Compenso per l'esecuzione del servizio)**

L'importo del servizio, a seguito dell'espletamento della gara è pari a € 89.708,00 (euro ottanovemilasettecentootto/00), oltre IVA per € 19.735,76, per complessivi € 109.443,76 (euro centonovemilaquattrocentoquarantatre/76).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni l'affidatario intenda o debba avvalersi.

Tutte le spese sono conglobate, fisse e immodificabili, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

Art. 11

(Modalità di corresponsione dei compensi)

Il compenso, verrà liquidato secondo le seguenti modalità previste all'art. 4 del Capitolato speciale:

- 20% dell'importo di aggiudicazione al rilascio della relazione iniziale di omogeneizzazione del dato, e definizione degli attributi;
- 40 % dell'importo di aggiudicazione a termine della georeferenziazione delle cartografie consegnate dall'Amministrazione e analisi dettagliata delle criticità per singolo scenario;
- 30% rilascio delle cartografie digitale per tutti gli scenari di rischio previsti nel Capitolato, come integrati nell'offerta tecnica presentata;
- 10% collaudo, validazione e consegna dei dati e della relazione finale.

Il compenso verrà liquidato su presentazione di fattura elettronica.

Il pagamento sarà effettuato sul c.c. bancario/postale indicato, conto che l'Appaltatore dichiara essere dedicato secondo il disposto dell'art.3 - comma 1 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

L'Affidatario assume gli obblighi di cui alla sopracitata Legge 13 Agosto 2010 n. 136, tra i quali l'inserimento, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente contratto, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Art. 12 (Garanzie)

L'Affidatario ha presentato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 n. 1745142 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A.

Art.13 (Conferimenti verbali)

L'Affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Art. 14

(Controversie)

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidatario e la Stazione Appaltante in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Roma. È, altresì, esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.

Art.15 (Registrazione)

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario; tra queste vi sono:

- le spese contrattuali;
- le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione del servizio alla sua conclusione;
- Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

Art.16 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

- a) i riferimenti specifici dell'Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
- b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
- c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

Il codice identificativo gare (CIG) deve essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

Art. 17

(Clausola anti pantouflage)

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Affidatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art.18

(Trattamento dei dati personali)

La Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, informa il contraente che i dati saranno trattati e conservati a norma di legge e che ad ogni adempimento provvederà sia il contraente che l'Area che ha in gestione il presente appalto.

Art. 9


(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa rinvio alle norme contenute nel Capitolato speciale.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Il Contraente


.....

Per la Regione Lazio

.....